

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 713

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERINI, BANDIERA, BARACETTI, MATTEOTTI,  
GALANTE GARRONE, MILANI, STEGAGNINI

Presentata l'11 ottobre 1979

Disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro superstiti, in caso di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 4 ottobre 1978 la Commissione Difesa approvava in sede referente il testo coordinato delle proposte di legge Baracetti ed altri (atto Camera n. 1417), Accame ed altri (atto Camera n. 1141), e Cazora ed altri (atto Camera n. 1949) concernenti disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro superstiti in caso di morte.

La Commissione Difesa chiese sul provvedimento la sede legislativa ma, difficoltà di copertura della spesa espresse dal Ministero del tesoro, ne ritardarono l'iter. Successivamente intervenne lo scioglimento anticipato delle Camere.

Di conseguenza il proposto provvedimento decadde.

Con il presente atto, poiché non sono venute per niente a cadere le motivazioni

di giustizia sociale che l'ispirarono, i gruppi parlamentari che noi rappresentiamo intendono proporre al Parlamento l'esame e la più rapida approvazione possibile del testo già concordato, con alcune leggere modificazioni, di cui parleremo più innanzi.

La proposta di legge che vi presentiamo parte dalle premesse secondo cui, come giustamente la Costituzione della Repubblica, per assicurare al Paese un esercito di popolo ai fini della sua difesa, stabilisce all'articolo 52 che le Forze armate sono costituite con la coscrizione obbligatoria, altrettanto doverosamente lo Stato democratico, quando il servizio militare implica rischi continui attinenti i fatti di servizio, deve intervenire garantendo un equo trattamento pensionistico in caso di invalidità ai giovani di leva e, in caso di morte, ai loro superstiti.

Già nella VI legislatura vi fu una specifica iniziativa parlamentare presentata unitariamente dai gruppi parlamentari democratici il 22 maggio 1974 che tendeva ad affrontare e risolvere il problema, ma il provvedimento proposto non riuscì nemmeno allora a concludere il suo *iter* legislativo.

Anche negli anni trascorsi della VII legislatura, la Commissione difesa della Camera ha avuto modo di rilevare l'esigenza di intervenire con provvedimenti adeguati quando si verificarono i gravissimi incidenti di Sardegna (morte di sei giovani soldati, altri gravemente feriti, sì da non potersi più applicare attivamente a quelle arti o professioni che esercitavano prima di essere chiamati a svolgere il servizio militare di leva) e la spaventosa tragedia dell'aeroporto di Pisa, quando perirono ben 32 allievi dell'Accademia.

Sono gli ultimi gravissimi incidenti che tutti ricordiamo, ma ogni giorno militari e graduati di truppa di leva dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, carabinieri, guardie di finanza, di pubblica sicurezza, della forestale, agenti di custodia, vigili del fuoco, eccetera si trovano, per una deficienza fisica contratta in servizio, a dover tornare a casa, senza avere più idoneità totale o parziale, per svolgere una proficua attività.

Per questi militari il trattamento di infortunio in caso di mutilazione o di morte, dovute a causa di servizio, è basato su disposizioni completamente superate dalla realtà e dalla coscienza sociale del nostro popolo.

La tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, lo dice, purtroppo, con chiarezza: nei casi di lesioni o infermità più impressionanti (per esempio la perdita dei quattro arti o la distruzione delle ossa della faccia con quasi incapacità di masticazione e deglutazione, sì da costringere ad alimentazione speciale) circa 61 mila lire al mese!

Mentre per ufficiali e sottufficiali la pensione privilegiata è pari all'ultima retribuzione per la I categoria, a scalare del 10 per cento dalla II categoria in poi, un militare di leva che abbia contratto infer-

mità tali da non essere più in grado di vivere autonomamente, prima categoria, riceve 735 mila lire l'anno! Per la VIII categoria, che prevede fra l'altro la perdita di tre dita o di un orecchio con sordità unilaterale assoluta, vengono corrisposte 220 mila lire l'anno, cioè 18 mila lire mensili.

La legge 29 aprile 1976, n. 177, (che ha indubbiamente rappresentato un passo in avanti rispetto allo stato precedente dell'attuale trattamento) indicando, a partire dal 1978, la base di partenza delle tabelle pensionistiche nelle ricordate 735 mila lire annue, — corrispondenti allo stipendio teorico del più basso grado della Pubblica amministrazione (fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) — ha però stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 9 che le tabelle attualmente in vigore non sono soggette alla perequazione automatica prevista per le categorie dei pubblici dipendenti. Il che significa, con l'attuale processo inflazionistico in atto, correre il rischio, o meglio avere la certezza, di annullare anche i limitati passi in avanti introdotti dalle nuove tabelle della legge 29 aprile 1976, n. 177.

I militari di leva, inoltre, in caso di invalidità permanente, o le loro famiglie in caso di morte, non fruiscono del trattamento di « equo indennizzo » o della « speciale elargizione » già previsti invece per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, siano essi civili o militari in servizio continuativo.

Come è infatti noto fino ad ora, in caso di morte dei militari di leva, le famiglie ricevono limitati contributi di qualche centinaia di migliaia di lire *una tantum* dai comandi militari e quanto frutto di collette dei commilitoni.

Per ultimo, c'è da rilevare che gli appartenenti alle Forze armate pur essendo previsto il loro intervento di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni (articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente « norme di principio della disciplina militare ») non sono ancora coperti dalle provvidenze previste dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, riguardanti le vittime del dovere.

Prima di passare all'illustrazione dello articolato desideriamo premettere che nella formulazione delle proposte il Comitato ristretto della Commissione difesa, nella precedente legislatura, aveva fatto la scelta, per evitare possibili arbitrarieità e nuovi scompensi, di agganciarsi sia a trattamenti ed istituti già in atto nella pubblica amministrazione, che alla perequazione automatica giustamente prevista dalla legislazione in vigore per ogni altro livello pensionistico.

L'articolo 1 stabilisce che i fruitori del presente provvedimento sono tutti i cittadini in servizio di leva, o successivamente richiamati, nelle Forze armate e nei Corpi militarmente ordinati che subiscono per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte od una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle cause di cui alla tabella « A » della legge 18 marzo 1968, n. 313.

L'articolo 2 stabilisce che i fruitori di cui all'articolo 1 hanno diritto a pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità per i congiunti a cui spetti a norma di legge.

Il secondo comma maggiore del 30 per cento l'ammontare delle pensioni della tabella « B », annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, poiché il parametro indicato si riferisce allo stipendio teorico del più basso grado della Pubblica amministrazione stabilito dal già cennato decreto del Presidente della Repubblica di ben 9 anni fa, che da allora ha avuto ben più alta progressione. Si fa fruire anche a queste pensioni tabellari la perequazione automatica di cui all'articolo 2 della medesima legge 29 aprile 1976, n. 177. A fini perequativi si stabilisce che la percentuale di aumento del 30 per cento è valida anche per lo stipendio del sottotenente di prima nomina, per il sergente in ferma di leva e per il carabiniere ausiliario.

L'aumento introdotto da queste nostre proposte non porterà ad una pensione ancora soddisfacente ma, tenendo conto della situazione economico-finanziaria del Paese, esso rappresenta, assieme alle altre provvidenze che con questa proposta di legge si introducono, un passo in avanti

rispetto al trattamento previsto per il lavoratore civile infortunato sul lavoro.

L'articolo 3 introduce, in caso di invalidità, come per i dipendenti pubblici dello Stato, il godimento dell'equo indennizzo nella misura stabilita dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni.

L'articolo 4 stabilisce che i superstiti dei militari appartenenti alle Forze armate e caduti vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico, perché chiamati a concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni (articolo 1 legge 11 luglio 1978, numero 382), possono usufruire della speciale elargizione di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624.

L'articolo 5 stabilisce che, in caso di decesso dei militari di cui all'articolo 1, per fatti di servizio, le loro famiglie, invece di avere limitate e discrezionali somme *una tantum* o frutto di collette, vengano a percepire una speciale elargizione pari al doppio dell'equo indennizzo che sarebbe loro spettato in caso di invalidità.

Poiché, in virtù della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e dei militari di truppa — esclusi quelli di leva — spetta tutt'ora la speciale elargizione di soli 2 milioni di lire, cifra di ridotta entità in rapporto alla svalutazione della moneta, e per evitare nuove sperequazioni, abbiamo ritenuto opportuno parificare il trattamento in oggetto sia per i militari di leva che per quelli in servizio permanente effettivo. Viene proposta una diversificazione dell'entità dell'elargizione per gli ufficiali rispetto ai militari e sottufficiali nel senso che mentre per le famiglie degli ufficiali si propone di concedere una elargizione pari ad una misura dell'equo indennizzo, per i militari ed i sottufficiali si propone di concedere una elargizione pari al doppio dell'equo indennizzo.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di non accogliere proposte di inserimento di altre provvidenze per il personale militare in servizio continuativo — pur legittime — sia per evitare di snaturare il provvedimento che vuole essenzialmente corrispondere alle esigenze dei giovani di leva di questi

anni, sia per evitare un aggravio di spesa, sia perché ritiene che la materia complessiva del trattamento per i mutilati di servizio — anche rispetto alle situazioni pregresse che interessano decine di migliaia di cittadini — ha bisogno di una profonda riforma che superi una situazione ormai pesantemente differenziata e abbastanza confusa.

Essa è fortemente attesa dai mutilati per servizio che non fruiranno dei provvedimenti da noi ora proposti. Dopo la riforma delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, va affrontata globalmente anche la riforma delle pensioni privilegiate.

È per questo che il Comitato ristretto era dell'opinione di proporre alla Commissione l'inserimento di un articolo aggiuntivo — così come è stato fatto per le pensioni di guerra — con la delega al governo di emanare entro il 31 dicembre 1980, con uno o più decreti e sentito il parere di una apposita Commissione speciale composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dalle rispettive assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese ad armonizzare le norme vigenti alle pensioni privilegiate nei vari settori statali e non statali, a parità di infermità e di servizio prestato, che saranno stabiliti dalla riforma pensionistica determinando trattamenti privilegiati od assegni od indennità risarcitorie dello stesso importo.

Le suddette disposizioni dovranno altresì uniformarsi alla esigenza di semplificazione e snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa ed a tal

fine dovranno contenere l'eliminazione dei pareri del Comitato pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni.

Tale delega, però, non inserimmo nella proposta di legge perché, sul piano regolamentare, essa ci avrebbe impedito di chiedere ed ottenere per la Commissione difesa la sede legislativa. Alternativamente alla delega proponemmo alla Commissione difesa di approvare un preciso e circostanziato ordine del giorno che impegnasse politicamente il governo ad operare per la riforma della materia sulle linee prima indicate.

Proponiamo inoltre che la decorrenza della legge parta dal 1° gennaio 1979.

A conclusione vorremmo dire che — con questo provvedimento, con l'approvazione e l'entrata in vigore della legge sui principi della disciplina militare (che porrà l'ordinamento delle Forze armate al passo con la Costituzione e la crescita civile e democratica del Paese e delle giovani generazioni) con il prossimo esame della riforma della leva — appare evidente la volontà politica dei partiti democratici e del Parlamento di dare una risposta positiva alla esigenza di avere anche nel settore previdenziale antinfortunistico un sensibile e complessivo progresso.

Esso verrà senz'altro accolto e giudicato come un atto di doverosa giustizia sociale, dal Paese e dai giovani che ora e domani debbono prestare il servizio militare obbligatorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai graduati ed ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, agli allievi carabinieri, della guardia di finanza, del corpo della guardia di pubblica sicurezza e degli altri corpi organizzati militarmente, agli allievi della 1<sup>a</sup> classe della Accademia navale, agli allievi delle scuole militari, in servizio di leva o richiamati dopo il compimento di detto servizio, i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che provochi la morte o una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di infermità di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono applicabili le norme della presente legge.

## ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto a pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità per i congiunti a cui spetti a norma di legge.

L'ammontare della pensione si calcola su una base uguale a quella della tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, maggiorata del 30 per cento, con la perequazione automatica di cui all'articolo 2 della medesima legge.

Agli stessi fini, per il sottotenente di prima nomina, per il sergente in ferma di leva e per il carabiniere ausiliario, lo stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è maggiorato del 30 per cento.

La base pensionabile per la corrispondenza delle pensioni privilegiate indirette e di reversibilità è pari alla pensione di prima categoria di cui alla predetta tabella B se le lesioni o infermità sono ascrivibili alla prima categoria, ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità rispettivamente alla seconda, terza, quarta, quinta,

sesta, settima e ottava categoria prevista dalla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

#### ART. 3.

I titolari di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di invalidità, fruiscono dell'equo indennizzo nella misura stabilita dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni.

#### ART. 4.

Ai superstiti del personale di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente effettivo e di complemento, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, è corrisposta la speciale elargizione di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624.

#### ART. 5.

In caso di decesso per causa ed in attività di servizio del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei sottufficiali e militari di truppa, in ferma o rafferma, viene concesso ai familiari aventi diritto una speciale elargizione pari al doppio dell'equo indennizzo che sarebbe loro spettato in caso di invalidità.

Per gli ufficiali la speciale elargizione è pari all'equo indennizzo che sarebbe loro spettato in caso di invalidità.

Le altre elargizioni che a qualsiasi titolo vengono corrisposte nella particolare circostanza, a carico del bilancio dello Stato, si considerano in detrazione della speciale elargizione prevista dal presente articolo.

#### ART. 6.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

**ART. 7.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno 1979 in 10 mila milioni, si provvede mediante riduzione dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.